

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO INTEGRATO
DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA INTERNA,
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI GUARDAROBA, PER
LE STRUTTURE DI ALTAVITA IRA.**

C.I.G. 9026903402
GARA N° 8387555
C.U.I. S00558060281202100008

**Capitolato Speciale d'Appalto
Codice Procedura IRAPA###0006**

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1 – OGGETTO DELL’ APPALTO | 4 |
| Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO..... | 4 |
| Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE | 5 |
| Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO/LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA | 6 |
| Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NOLEGGIO/LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE..... | 7 |
| Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI..... | 8 |
| Art. 7 – CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I SERVIZI..... | 9 |
| Art. 7.1 – APPLICAZIONE DEI CRITERI CAM | 9 |
| Art. 7.2 – DETERSIVI..... | 10 |
| Art. 7.3 – PROCEDURA DISINFEZIONE DI BIANCHERIA INFETTA | 11 |
| Art. 7.4 – CONFEZIONAMENTO..... | 11 |
| ART. 7.5 - MOVIMENTAZIONE: RITIRO, CONSEGNA, TRASPORTO..... | 12 |
| ART. 7.6 - RICONDIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERASSI - CUSCINI , TENDAGGI E COPERTE..... | 14 |
| ART. 7.7 - PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, SOSTITUZIONE PER USURA, TUTELA DA PARTE DELL’ APPALTATORE DEL PROPRIO PATRIMONIO..... | 14 |
| ART. 7.8 - PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA DEGLI OSPITI | 14 |
| Art. 7.9 – PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IMPEGATO PRESSO LE STRUTTURE DI ALTAVITA IRA: | 15 |
| Art. 8 – OBBLIGO VACCINALE | 16 |
| Art. 9 – SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE | 16 |
| Art. 10 – LAVAGGIO TENDAGGI VARIE SEDI | 16 |
| Art. 11 - PIANO DI SICUREZZA E DUVRI | 17 |
| Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI..... | 17 |
| Art. 13 – QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO – SERVIZI DI EMERGENZA..... | 17 |
| Art. 14–ESECUZIONE D’UFFICIO | 17 |
| Art. 15 – PENALITA’ | 18 |
| Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 19 |
| Art. 17– DEPOSITO CAUZIONALE | 19 |
| Art. 18 – CONTROVERSIE..... | 20 |
| Art. 19 – SUBAPPALTO..... | 20 |
| Art. 20–INVENTARIO PERIODICO E REINTEGRO DOTAZIONE..... | 20 |
| Art. 21 – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE PER LA DITTA APPALTATRICE | 21 |
| ART. 22 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA | 21 |
| Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 24 – TUTELA DELLA PRIVACY | 21 |
| ART. 25 - SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA | 22 |
| Art. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | 22 |
| Art. 27 CODICE DI COMPORTAMENTO..... | 22 |
| Art. 28 – ELEZIONE DOMICILIO..... | 22 |
| Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI | 22 |
| Allegato 1 – quantità stimate di consumo annuale di biancheria piana e caratteristiche minime dei prodotti:..... | 24 |
| FABBISOGNI BIANCHERIA PIANA CONFEZIONATA | 24 |
| DATI BIANCHERIA PERSONALE OSPITI..... | 26 |
| Allegato 2 – Caratteristiche tecniche minime e quantità divise personale | 27 |
| DIVISE..... | 28 |

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

AltaVita –Istituzioni Riunite di Assistenza -I.R.A. con sede legale in Padova, Piazzale Mazzini 14, gestisce più strutture per anziani auto e non autosufficienti, in regime di residenzialità e semiresidenzialità, così ripartite:

Centro Servizi Beato Pellegrino con sede a Padova, via B. Pellegrino 192

- n. 4 residenze per complessivi 392 posti letto per non autosufficienti

Centro Servizi Giusto Antonio Bolis con sede a Selvazzano Dentro, Piazza De Claricini 12

- n. 3 nuclei per complessivi 100 posti letto per non autosufficienti
- n. 1 Centro Diurno Monte Grande per n. 30 posti per anziani non autosufficienti

Pensionato Piaggi con sede a Padova, Piazzale Mazzini 16

- n. 60 posti letto per autosufficienti

Centro Diurno Casa FamigliaGidoni con sede a Padova, via Monsignor Fortin 34

- n. 30 posti per anziani non autosufficienti

AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza –I.R.A.-, in seguito indicata come AltaVita-I.R.A. intende affidare l'appalto del:

- a) servizio di noleggio, ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, stiratura, piegatura, manutenzione dei capi di biancheria piana, compresa spugna;
- b) ritiro/consegna, trasporto, lavaggio ed igienizzazione dei materassi e guanciali ignifughi e non ignifughi, di coperte, tele cerate e tendaggi di proprietà di AltaVita-I.R.A. e su richiesta di quest'ultima;
- c) servizio di noleggio, ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, stiratura, manutenzione delle divise ed indumenti vari del personale in servizio;
- d) ritiro/consegna, trasporto, lavaggio, stiratura degli indumenti personali degli ospiti, esclusa la manutenzione, e degli ausili tecnici di proprietà di AltaVita-I.R.A..

Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme che seguono e delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali, nazionali e provinciali, del personale dipendente delle Imprese di lavanderia, pulitura a secco e stireria in genere, delle norme del Codice Civile.

Quanto descritto nel presente documento e nel Disciplinare di Gara, tiene conto dell'esperienza maturata e delle necessità dettate dall'emergenza sanitaria in atto, per la prevenzione alla diffusione del contagio da SARS-COV-2.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto viene stabilita in cinque (5) anni a decorrere dalla data che sarà indicata al momento della sottoscrizione de contratto.

AltaVita-I.R.A. si riserva l'opzione di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni.

Nel caso in cui allo scadere del termine naturale del contratto AltaVita-I.R.A. non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio, l'appaltatore sarà obbligato ad assicurare la prosecuzione del servizio in "proroga tecnica" alle medesime condizioni contrattuali in essere alla scadenza del contratto, fino all'aggiudicazione della nuova gara o fino all'attivazione del nuovo servizio, e, comunque, per un periodo non superiore ad un semestre.

I primi sei mesi sono da considerarsi periodo di prova. Durante tale periodo AltaVita-I.R.A. a suo insindacabile giudizio potrà, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del C.C. e nei casi previsti dall'art. 15 del presente Capitolato, recedere dal contratto per comprovata inefficienza e/o insoddisfazione del servizio, mediante semplice lettera scritta da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza. In tal caso resta ferma la facoltà di AltaVita IRA di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato in sede di gara la seconda migliore offerta.

Il servizio eseguito durante il periodo di prova sarà regolarmente retribuito secondo quanto previsto dal presente capitolato. Decorsi i primi sei (6) mesi, senza contestazioni il periodo s'intenderà superato.

Art. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale presunto per l'intera durata dell'appalto è fissato in via presuntiva in € 3.651.933,08- oltre all'IVA nella misura di legge – di cui € 5.000,00 (IVA esclusa) per costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Detto importo contrattuale massimo presunto è stato determinato come segue:

| DESCRIZIONE SERVIZIO | Centri Servizi interessati | Unità di misura | Quantità indicative per durata contrattuale | prezzo unitario per U.M. stimato a base di gara in Euro | Valore del servizio a base di gara |
|---|----------------------------|------------------------|---|---|------------------------------------|
| il servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e movimentazione della Biancheria piana | VBP e BOLIS | giornata di degenza n. | 839.500 | 1,63 | 1.416.226,09 € |
| il servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e movimentazione della Biancheria piana | PIAGGI | giornata di degenza n. | 91.250 | 1,16 | 114.483,60 € |
| il servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e movimentazione della Biancheria piana | Gidoni e Monte Grande | giornata di degenza n. | 90.600 | 0,70 | 69.164,60 € |
| il servizio di lavaggio, ricondizionamento, e vestiario Ospiti VBP | ALTAVITA IRA | giornata di degenza n. | 730.000 | 1,98 | 1.736.497,04 € |
| il servizio di noleggio, lavaggio, ricondizionamento e movimentazione della biancheria confezionata | ALTAVITA IRA | Presenze mensili n. | 18.000 | 15,23 | 274.050,00 € |
| Il servizio di lavaggio materassi di proprietà dell'ente | ALTAVITA IRA | Pezzi | 1.680 | 10,50 | 19.398,75 € |
| Il servizio di lavaggio guanciali di proprietà dell'ente | ALTA VITA IRA | Pezzi | 5.150 | 3,15 | 15.214,50 € |
| Il servizio di lavaggio tendaggi di proprietà dell'ente | ALTAVITA IRA | KG | 7.485 | 1,58 | 6.898,50 € |
| VALORE A BASE DI GARA | | | | | 3.651.933,08 € |

Tutte le prestazioni previste nel presente capitolato sono da ritenersi incluse nel valore a base di gara.

I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed immutabili per un biennio dalla data di stipula del contratto. A partire dal terzo anno i prezzi potranno essere sottoposti a revisione periodica, in accordo tra le parti ed in conformità dell'art. 106 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento il 75% (settantacinque per cento) dell'incremento medio annuo, riferito al periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Ai fini dell'art.35, comma 4 del Codice, **il valore massimo stimato dell'appalto** (ai soli fini delle corretta richiesta del CIG) è pari ad € **6.208.286,23** (importo dei primi 5 anni di affidamento € **3.651.933,08** sommato all'importo eventuale del rinnovo biennale € **1.460.773,23**, sommato all'eventuale quinto d'ecedenza € **730.386,62** e della eventuale proroga tecnica € **365.193,31** al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze). Si conferma il valore a base d'asta pari ad € **3.651.933,08** oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo complessivo stimato del servizio integrato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari al **50%**.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO/LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA

Per il servizio di noleggio va intesa la fornitura, la lavatura, la disinfezione, la stiratura di tutti i capi di biancheria piana occorrente ad AltaVita-I.R.A. per lo svolgimento della propria attività, nonché la sostituzione dei capi deteriorati dall'uso e non più utilizzabili.

Il servizio affidato include gli interventi di lavaggio, igienizzazione e stiratura di coperte, tele cerate, materassi e guanciali di proprietà di AltaVita-I.R.A. che dovranno essere eseguiti a semplice richiesta di quest'ultima.

La biancheria piana macchiata da materiale organico, da prodotti medicamentosi o altri prodotti, dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia; diversamente la stessa biancheria dovrà essere eliminata senza che l'appaltatore possa vantare rimborsi di alcun genere. I capi lavati dovranno essere privi di qualsiasi tipo di macchia e completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniere, fettuccia, ecc.). I capi rotti, bucati, sfilacciati o macchiati dovranno essere sostituiti.

La ditta dovrà mantenere presso i magazzini di AltaVita-I.R.A. (C.S. Beato Pellegrino - C.S. G.A. Bolis – Pensionato Piaggi e Casa Gidoni) scorte a livelli tali da garantire l'approvvigionamento in caso di sopravvenute difficoltà dovute a cause di forza maggiore, scioperi o altro.

Per la confezione della biancheria piana a noleggio dovrà essere utilizzato tessuto in puro cotone in conformità alla normativa UNI EN ISO 14001: 2018 e corrispondenti a quelli previsti nell'Allegato 1. Gli asciugamani e i teli da bagno dovranno essere in spugna. In ogni caso i capi noleggiati dovranno essere della migliore qualità.

Le quantità stimate di consumo settimanale di biancheria piana risultano indicate nella tabella allegata al presente capitolato (Allegato n. 1), potendo tuttavia detti quantitativi variare sulla base dell'effettivo bisogno in relazione al n. di posti letto effettivamente utilizzati – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1560, 1° comma del Codice Civile. All'atto dell'assunzione del servizio la ditta appaltatrice dovrà fornire ad AltaVita-I.R.A. le dotazioni di magazzino di biancheria indicate nella tabella allegata al presente capitolato (Allegato n. 1).

Le operazioni di raccolta della biancheria sporca nei reparti verranno effettuate a cura del personale di AltaVita-I.R.A., inserendo tale biancheria in appositi sacchi che verranno forniti, secondo necessità, dalla ditta appaltatrice. I sacchi con la biancheria sporca saranno collocati in carrelli (gabbie) su ruote e recapitati in appositi locali di raccolta. La ditta appaltatrice dovrà fornire i suddetti carrelli in quantità utile per il trasporto della biancheria sporca e pulita e comunque in numero adeguato.

Le operazioni di ritiro e consegna della biancheria dai punti di raccolta, di carico e scarico dai mezzi di trasporto sono ad esclusiva cura della ditta appaltatrice nell'osservanza delle vigenti norme igieniche.

Il ritiro e la consegna della biancheria dovrà essere effettuato, nei giorni concordati (almeno cinque volte alla settimana per il complesso "Beato Pellegrino, Pensionato Piaggi" e C.S. "G.A. Bolis"), una volta alla settimana al centro Diurno " Casa Famiglia Gidoni", nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 – 8.00.

In caso di accidentale presenza all'interno della biancheria sporca di indumenti personali degli ospiti e/o altri piccoli oggetti, la ditta appaltatrice, senza oneri aggiuntivi per AltaVita-I.R.A., è tenuta a riconsegnare quanto rinvenuto al Centro Servizio di provenienza.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NOLEGGIO/LAVAGGIO DIVISE DEL PERSONALE

Per il servizio di noleggio va intesa la fornitura, la lavatura, la disinfezione, la stiratura di tutti i capi e indumenti, nella tipologia, colore, foggia, distinte per profilo professionale come attualmente in uso, necessarie al personale di AltaVita-I.R.A. per l'espletamento del servizio, secondo le quantità indicate nell'Allegato 2 al presente capitolato.

La dotazione di divise macchiate da materiale organico, da prodotti medicamentosi o altri prodotti, dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia; diversamente la stessa biancheria dovrà essere eliminata senza che l'appaltatore possa vantare rimborsi di alcun genere. I capi lavati dovranno essere privi di qualsiasi tipo di macchia e completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniere, fettuccia, ecc.). I capi rotti, bucati, sfilacciati o macchiati dovranno essere sostituiti.

Per la confezione degli indumenti dovrà essere utilizzato tessuto in puro cotone in conformità alla normativa UNI 14001:2018 e corrispondenti alle caratteristiche merceologiche previste nell'allegato 2.

Le divise dovranno essere confezionate ad hoc per ciascun dipendente, secondo le indicazioni impartite da AltaVita-I.R.A. e nel rispetto delle norme capitolari.

Durante il corso del servizio, i quantitativi posti a gara potranno essere aumentati o ridotti da parte di AltaVita-I.R.A. entro il limite del 20%, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni. Eventuali variazioni di entità superiore saranno concordati tra le parti.

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla rilevazione delle taglie di tutto il personale di AltaVita-I.R.A. presso le varie sedi e con le modalità stabilite dal AltaVita-I.R.A.. La rilevazione dovrà avvenire con metodo sartoriale da tecnici di ambo i sessi e la personalizzazione delle varie taglie deve avvenire sulla base delle modellazioni direttamente dalla Ditta Appaltatrice.

Prima dell'avvio del servizio appaltato la ditta aggiudicataria dovrà fornire per ogni dipendente l'intera dotazione di vestiario allo stesso assegnato. Ogni capo dovrà riportare una etichetta identificativa secondo le indicazioni impartite da AltaVita-I.R.A..

Qualora, successivamente al confezionamento personalizzato delle divise, si rendessero necessari ulteriori interventi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interventi di riduzione o ampliamento giro-vita o giro-torace, rifacimento orli e altri piccoli interventi, la ditta appaltatrice deve garantire la messa a punto entro 10 giorni dalla relativa segnalazione.

Parimenti, qualora si manifestassero necessità di interventi per difetti sulle divise dovute al loro utilizzo (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rammendi invisibili per strappi del tessuto o bruciature, sostituzione cerniere, cucitura di passanti, rifacimento orli, sostituzione bottoni e altri piccoli interventi) gli indumenti riparati dovranno essere riconsegnati allo stesso indirizzo entro sette (7) giorni successivi dal ritiro. Dovrà nel frattempo essere comunque garantita la dotazione minima di divise per l'operatore in questione.

La dotazione individuale per tipologia di divise per operatore sono indicati nell'Allegato n. 2.

Le operazioni di raccolta delle divise sporche, dagli appositi contenitori posizionati in ogni spogliatoio, verranno effettuate a cura del personale di AltaVita-I.R.A. inserendo tali divise in appositi sacchi colorati (diversi per ogni Centro Servizio) forniti dalla Ditta Appaltatrice. Detti sacchi saranno riuniti in un unico punto di raccolta per Centro Servizio e saranno prelevati e caricati sui mezzi di trasporto a cura della ditta appaltatrice.

Il ritiro delle divise sporche e la consegna di quelle pulite – piegate e confezionate – dovranno essere effettuati nelle stesse fasce orarie e nei giorni stabiliti per il servizio di lavanoio della biancheria piana.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire, entro il termine massimo di 48 ore dalla segnalazione i capi che ad un controllo del personale di AltaVita-I.R.A. risultino consegnati non in buono stato di manutenzione, non perfettamente lavati e/o stirati, ovvero che presentino difetti che possono compromettere l'uso, la funzionalità o il decoro.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO STIRATURA DEGLI INDUMENTI PERSONALI DEGLI OSPITI

L'appaltatore dovrà provvedere al lavaggio, stiratura di tutti gli indumenti personali degli ospiti di AltaVita-I.R.A. dei Centri Servizi Beato Pellegrino e G.A. Bolis, ponendo a carico dell'appaltatore l'obbligo di provvedere a tutte le necessità di AltaVita-I.R.A., effettuando il servizio in ragione delle effettive esigenze degli ospiti.

A titolo puramente indicativo, nel biennio 2018-2019, il quantitativo di biancheria personale degli ospiti lavata e stirata è stato di circa kg. 140.000 in ragione annua.

L'appaltatore dovrà pure provvedere al lavaggio degli ausili tecnici riabilitativi di proprietà di AltaVita-I.R.A.; tali interventi dovranno essere eseguiti a semplice richiesta di AltaVita-I.R.A. e stimati in circa n. 40 (quaranta) ausili alla settimana. In particolare, gli ausili su cui intervenire per il lavaggio sono: cinture pelviche, talloniere, fodere per cuscini antidecubito, fasce addominali, cintura contenitiva da letto, bracciale di immobilizzazione, corsetti, rialzi antidecubito per piede, ecc.. Per i sopraccitati ausili, i tempi di consegna devono essere compresi entro le 30 ore dalla data di invio per il lavaggio.

Nell'offerta economica la ditta dovrà riportare il miglior prezzo offerto al chilo per il lavaggio degli ausili.

Sarà cura dell'Operatore economico aggiudicatario provvedere a contrassegnare gli indumenti degli ospiti e gli ausili con apposite etichette termo saldate e/o applicate con cucitura, al fine di assicurare il riconoscimento della struttura e del reparto di provenienza e dell'ospite proprietario; effettuare interventi di manutenzione degli indumenti e degli ausili (rammendi, cuciture, sostituzione di cerniere, sostituzione di bottoni, ecc).

L'appaltatore dovrà provvedere a ritirare gli indumenti ed ausili sporchi dal punto di raccolta del C.S. Beato Pellegrino di Padova e C.S. G.A. Bolis di Selvazzano almeno cinque (5) volte alla settimana.

Gli indumenti puliti dovranno essere consegnati al Centro servizi di appartenenza dell'ospite entro il secondo (2°) giorno consecutivo successivo a quello del ritiro degli indumenti sporchi; i giorni festivi consecutivi al primo si considerano come feriali.

I capi usurati o che necessitano di interventi di manutenzione devono essere consegnati a parte direttamente al Servizio guardaroba del Centro Servizi Beato Pellegrino.

Gli incaricati di AltaVita-I.R.A. verificheranno che non vi siano infeltrimenti, restringimenti o altro danneggiamento degli indumenti e ausili consegnati imputabili alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore si assume la responsabilità di ripristinare entro quindici (15) giorni dal ricevimento della segnalazione, a sue spese, eventuali ammanchi e/o danneggiamenti del corredo in appalto comunque verificatisi. Tali eventuali ammanchi e/o danneggiamenti del corredo saranno comunicati alla ditta appaltatrice attraverso apposito modulo.

I capi di biancheria riconsegnati devono presentare i seguenti requisiti di qualità:

- a) i capi non presentano alcuna macchia ineliminabile, o macchia dovuta a decolorazione di altri capi, il loro candore è quello normalmente realizzato nella professione, quelli colorati non presentano decolorazioni significative, non conservano tracce di prodotti di lavaggio, non presentano restringimenti o modificazioni strutturali significative (infeltriti, ruvidi, ecc.);
- b) i capi sono finiti e stirati secondo le necessità di AltaVita-I.R.A. senza spiegazzature incompatibili per il loro utilizzo;
- c) i capi devono risultare inodori, presenza di un numero ridotto di microrganismi banali, determinato e controllato e assenza di microrganismi patogeni.

Le operazioni di ritiro, trasporto, consegna degli indumenti e degli ausili sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 7 – CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Il processo di lavaggio deve essere eseguito nel rispetto delle normative tecniche vigenti e deve garantire:

- a) l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchie;
- b) un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti;
- c) l'eliminazione di tutti gli odori.

I detersivi, o altri prodotti utilizzati, dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed essere idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti (allergie, irritazioni della pelle, ecc.).

AltaVita-I.R.A. si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, l'analisi sulla biancheria al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi organici, medicinali o quant'altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti dei quali la ditta appaltatrice assume sin d'ora ogni responsabilità ed onere.

I capi puliti saranno consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all'uso corrente della biancheria in essi contenuta e perfettamente ricoperti da involucro trasparente, che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.

Gli impianti di lavaggio della Ditta Appaltatrice dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque nonché consentire il raggiungimento delle temperature che garantiscono la decontaminazione dei capi.

L'area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca e al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata dai locali adibiti alla cernita, alla stiratura e imballaggio della biancheria pulita.

Dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti necessari onde evitare inquinamenti della biancheria sanificata. In caso di necessità, si potranno utilizzare più stabilimenti produttivi purchè in regola con il presente capitolato.

AltaVita-I.R.A. potrà in ogni momento operare controlli tesi a individuare possibili contaminazioni causate da un'eventuale non rispondenza della biancheria alle richieste norme di qualità e vigilerà costantemente sul servizio effettuando anche specifici sopralluoghi e controlli al fine di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e qualitative.

Art. 7.1 – APPLICAZIONE DEI CRITERI CAM

L'Ente intende utilizzare prodotti di alta qualità, di tipo anche innovativo, all'interno di un servizio onnicomprensivo.

Requisiti obbligatori

Ai sensi degli artt. 34 D.lgs, 50/16 "Criteri di sostenibilità ambientale ed energetica" e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 gennaio 2017 "Piano di azione nazionale sul Green Public Procurement" vengono definite le seguenti specifiche tecniche di base in relazione ai Criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili:

Composizione del tessuto: la biancheria piana deve essere di tessuto riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali (le indicazioni specifiche al riguardo devono essere inserite nella documentazione che compone l'offerta tecnica).

Verifica: in sede di offerta dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta.

Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito: i prodotti forniti non devono contenere le sostanze di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) N. 1907/2016 iscritte nell'allegato XIV alla data di pubblicazione del bando e le sostanze incluse nell'elenco delle

sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del medesimo regolamento in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'allegato XVII e riportate nella tabella indicata all'art. 4.1.2 del DM 11/01/2017. Inoltre, gli articoli non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura classificate ai sensi del Regolamento (CE)1272/2008 con le indicazioni di pericolo riportate all'art. 4.1.2 del DM11/01/2017.

Verifica: l'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare: se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio oppure nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025; mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n.765/2008 (in tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove), deve allegarli in offerta. Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

Il servizio in gara è un "appalto" ai sensi dell'art. 1655 c.c. in base al quale l'appaltatore ha responsabilità di risultato e facoltà di organizzare liberamente i propri fattori produttivi.

L'Appaltatore dovrà garantire all'Ente scorte di materiale tali da garantire:

- l'approvvigionamento nelle giornate festive,
- la copertura di eventuali emergenze e difficoltà dovute a scioperi o forze di causa maggiore.

Nel progetto tecnico la Ditta partecipante è tenuta a specificare se opterà per il sistema di gestione delle scorte con il metodo del rabbocco (integrazione del numero di pulito effettivamente utilizzato), con il metodo della rotazione dei carrelli (consegna di una dotazione standard a prescindere dall'effettivo utilizzo) o con un sistema alternativo.

Art. 7.2 - DETERSIVI

I detersivi ed altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare ai dispositivi tessili la necessaria morbidezza e confort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, prive di fosforo, di NTA e DTA. In particolare, dovranno essere conformi:

- per tutte le parti applicabili, ai CAM di cui al DM del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene),
- essere rispondenti alle normative di sicurezza ambientale e del lavoro vigenti in Italia

- (biodegradabilità, avvertenze di pericolosità, ecc.);
- essere caratterizzati, in ogni caso, dall'assenza di ingredienti classificati classificabili con le "frasi di rischio" così come indicate dal regolamento CE n.1272/2008 (frasi H) del Parlamento e del Consiglio europeo e s.m.i. e nelle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE, (frasi R) ora abrogate.

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di avvio del contratto, l'Appaltatore dovrà far pervenire all'Ente le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti chimici a vario titolo utilizzati nei processi di lavorazione della teleria oggetto di appalto per assicurare il controllo di conformità degli stessi ed effettuare le eventuali e successive comunicazioni in corso di contratto. Relativamente a tali schede per variazioni legate a tali prodotti (uso di nuovi prodotti, dismissione di prodotti, variazione della composizione chimica dei prodotti comunicati ecc). L'Ente avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti dell'Appaltatore i campioni di detergenti, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei prodotti usati e l'effettiva rispondenza alle schede tecniche fornite dalla ditta. L'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le schede di sicurezza dei nuovi prodotti.

Art. 7.3 – PROCEDURA DISINFEZIONE DI BIANCHERIA INFETTA

Tutto il materiale utilizzato dall'Ente nell'ambito dell'appalto in oggetto, che dovesse risultare infetto o presunto tale, in base alle segnalazioni previste dalla procedura dedicata alla gestione del "rischio biologico" in vigore, prima di subire qualsiasi ulteriore trattamento deve essere sottoposto, a cura dell'Appaltatore ad un'adeguata disinfezione, che dovrà garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi che si trovano all'interno ed all'esterno dei prodotti contaminati, in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

La disinfezione potrà avvenire o in apposita autoclave o anche attraverso un trattamento di lavaggio speciale che garantisca l'eliminazione dei germi patogeni (temperatura/sostanze/chimiche). In tal caso, la disinfezione dovrà essere effettuata separatamente rispetto ai lavaggi di tipo normale.

L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente, con oneri a proprio carico, appositi sacchi idrosolubili per il contenimento della biancheria infetta, nonché appositi sacchi colorati in polietilene di 0,1 mm di spessore (o equivalenti) per il contenimento dei sacchi idrosolubili.

L'appaltatore dovrà effettuare, a mezzo di laboratori pubblici od autorizzati, su richiesta dell'Ente, controlli batteriologici. Tali controlli potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, anche a cura dell'Ente.

Art. 7.4 – CONFEZIONAMENTO

Al termine del processo di lavoro e in sequenza alle fasi di lavaggio e stiro seguirà il confezionamento. E' richiesto, in particolare, che i capi, ripartiti per tipologia (lenzuola, teleria da bagno, teleria da tavolo, ecc.) e per destinazione, vengano confezionati in buste termosaldate in polietilene utili a garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali contaminazioni, trasparenti e contenenti un quantitativo costante e prefissato di capi. Ciascuna confezione deve contenere la medesima tipologia di biancheria e deve recare all'esterno un tagliando di controllo che ne identifichi il contenuto, il quantitativo e consenta gli accertamenti del caso. Ciascuna confezione non dovrà superare il peso di movimentazione carichi previsto per il personale di assistenza secondo i DVR vigenti presso la Stazione Appaltante (D.Lgs 81/08).

ART. 7.5 - MOVIMENTAZIONE: RITIRO, CONSEGNA, TRASPORTO

L'Appaltatore curerà (con proprio personale e di automezzi a proprio carico) il ritiro, il trasporto, la riconsegna e la distribuzione dei materiali del presente.

A tal fine l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, per lo stoccaggio ed il trasporto della biancheria sporca, un numero adeguato di carrelli del tipo "roller" a tutti i Centri Servizio interessati.

Relativamente l'appaltatore è tenuto altresì a fornire un numero appropriato di mezzi e di carrelli per la raccolta differenziata e il trasporto della biancheria sporca e la consegna della biancheria pulita presso i singoli nuclei avendo cura di non danneggiare con la movimentazione dei carrelli stessi, i serramenti e i maniglioni delle porte tagliafuoco che normalmente rimangono chiuse per la sicurezza degli Ospiti. L'eventuale manutenzione o sostituzione dei materiali danneggiati sarà a carico dell'Appaltatore.

La fornitura e la manutenzione dei carrelli per la movimentazione della biancheria a carico della ditta appaltatrice e comunque compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

In particolare il processo di movimentazione della biancheria piana e confezionata si articola nelle seguenti fasi e comprende i seguenti oneri a carico dell'Appaltatore:

CENTRO SERVIZI BEATO PELLEGRINO VIA B. PELLEGRINO 192

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca dai locali indicati dalla "Direzione" del Centro Servizi. I carrelli contenenti la biancheria sporca, accuratamente chiusi a cura del personale dipendente del Centro Servizi verranno trasportati dal personale della stazione appaltante presso gli appositi punti di raccolta. Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 11.00 tutti giorni ad esclusione dei festivi
- consegna della biancheria piana e confezionata pulita dovrà essere effettuata nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 17.00 tutti giorni ad esclusione dei festivi
- Il ritiro delle divise sporche avverrà presso il Centro Servizi, 6 giorni alla settimana, festivi esclusi, mediante prelievo dagli appositi contenitori.

CENTRO SERVIZI GIUSTO ANTONIO BOLIS CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO PIAZZA DEI CLARICINI

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca dai locali indicati dalla "Direzione" del Centro Servizi. I carrelli contenenti la biancheria sporca, accuratamente chiusi a cura del personale del Centro Servizi verranno trasportati dal personale della stazione appaltante presso gli appositi punti di raccolta. Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 11.45 tutti giorni ad esclusione dei festivi
- consegna della biancheria piana e confezionata pulita dovrà essere effettuata nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 11.45 tutti giorni ad esclusione dei festivi
- Il ritiro delle divise sporche avverrà presso l'edificio, 6 giorni alla settimana, festivi esclusi, mediante prelievo dagli appositi contenitori.

CENTRI SERVIZI – PENSIONATO PIAGGI CON SEDE A PADOVA PIAZZALE MAZZINI 16

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca dai luoghi indicati dalla "Direzione". I carrelli contenenti la biancheria sporca, accuratamente chiusi a cura del personale dipendente del Centro Servizi verranno trasportati dal personale dell'Ente presso gli appositi punti di raccolta. Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 17.00 tutti i giorni, ad esclusione dei festivi
- La consegna della biancheria piana e confezionata pulita dovrà essere effettuata ogni giorno della settimana festivi esclusi, nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 17.00

presso i luoghi indicati dalla “Direzione”.

CENTRO DIURNI CASA FAMIGLIA GIDONI CON SEDE A PADOVA VIA MONSIGNOR FORTIN

- ritiro dei carrelli contenenti i sacchi di biancheria piana e confezionata sporca dai luoghi indicati dalla “Direzione”. I carrelli contenenti la biancheria sporca, accuratamente chiusi a cura del personale del Centro Diurno verranno trasportati dal personale dell’Ente presso gli appositi punti di raccolta. Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 17.00 tutti i giorni, ad esclusione dei festivi;
- la consegna della biancheria piana e confezionata pulita dovrà essere effettuata ogni giorno della settimana festivi esclusi, nella fascia oraria dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso i luoghi indicati dalla “Direzione”.

In ogni caso non potrà esserci compresenza all’interno dei mezzi di trasporto di biancheria pulita e biancheria sporca.

Per esigenze particolari, l’Ente potrà apportare delle modifiche ai previsti orari e alle modalità di ritiro della biancheria.

Le operazioni di inserimento della biancheria sporca nei sacchi, e di accurata chiusura degli stessi sacchi, saranno curate dal personale dell’Ente che provvederà anche a farli confluire nei punti di raccolta istituiti presso ciascun nucleo o servizio o servizi guardaroba dei singoli centri servizi. L’appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei sacchi caricandoli sugli appositi carrelli. Sarà cura dell’appaltatore mettere a disposizione un numero adeguato di carrelli roll per il trasporto e stoccaggio del materiale.

La biancheria piana dovrà essere consegnata e debitamente stoccata negli spazi stabiliti dall’amministrazione come individuati nelle planimetrie allegate, mentre, per i soli Centri Servizio Beato Pellegrino e G. A. Bolis, la biancheria/guardaroba personale degli Ospiti dovrà essere consegnata franco stanza – armadio.

Le divise del personale dovranno essere consegnate e debitamente stoccate negli spazi stabiliti dall’amministrazione, come individuati nelle planimetrie allegate. In ogni caso dovranno essere disponibili presso le rispettive sedi almeno due cambi aggiuntivi per ogni figura professionale per far fronte ad eventuali emergenze.

Nel progetto tecnico la Ditta partecipante è tenuta a specificare se opterà per il sistema di gestione delle scorte con il metodo del rabbocco (integrazione del numero di pulito effettivamente utilizzato), con il metodo della rotazione dei carrelli (consegna di una dotazione standard a prescindere dall’effettivo utilizzo) o con un sistema alternativo.

La Ditta proponente dovrà specificare inoltre, il sistema di rintracciabilità adottato per documentare i vari passaggi della biancheria dal ritiro alla riconsegna ai nuclei/servizi di guardaroba.

La movimentazione esterna consiste nell’effettuazione, con mezzi idonei ed igienicamente conformi al tipo di servizio, dei trasporti necessari tra la sede dell’Ente e lo stabilimento di ricondizionamento (lavanderia), previa emissione di documento di trasporto riportante in modo analitico le consegne per servizio. Il mezzo utilizzato ed i carrelli usati per il trasporto della biancheria sporca, prima di essere riutilizzati per il trasporto della biancheria pulita, dovranno essere soggetti a disinfezione con uso di procedure idonee.

ART. 7.6 - RICONDIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE DI MATERASSI - CUSCINI, TENDAGGI E COPERTE

L'Appaltatore deve provvedere, al ritiro ed al ricondizionamento (lavaggio, disinfezione, asciugatura sia delle fodere che delle imbottiture) dei materassi e cuscini di proprietà dell'Ente secondo necessità. Prima di procedere al lavaggio, la fodera di materassi e cuscini dovrà essere separata dall'imbottitura. Le fodere subiranno un trattamento di ricondizionamento al pari di tutta la biancheria piana attraverso il lavaggio in acqua. I materassi e i guanciali dovranno garantire il comfort dell'ospite residente dopo il trattamento. Alla fine del trattamento, i materassi e cuscini dovranno essere imbustati singolarmente in sacchi protettivi in polietilene forniti dall'aggiudicatario corredati da documentazione comprovante l'avvenuto trattamento. La materasseria dovrà mantenere, qualora possedute, le caratteristiche di prodotto ignifugo.

L'Appaltatore deve altresì provvedere, come già indicato, al ritiro ed al ricondizionamento dei tendaggi di proprietà dell'Ente secondo necessità.

L'Appaltatore deve farsi carico, oltre che delle operazioni di lavaggio, ricondizionamento, stiratura, mentre le operazioni di rimozione degli stessi dai singoli infissi e di riposizionamento in loco sono a carico dell'Ente.

Essi dovranno essere riconsegnati entro 5 gg lavorativi dal ritiro.

Saranno a carico dell'appaltatore tutti i danni e tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne nonché la sostituzione, a proprie spese, dei materassi, cuscini, tendaggi di proprietà dell'Ente che risultassero danneggiati a seguito di trattamenti eseguiti in modo scorretto.

ART. 7.7 - PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, SOSTITUZIONE PER USURA, TUTELA DA PARTE DELL'APPALTATORE DEL PROPRIO PATRIMONIO

L'Appaltatore, nell'ambito di un'alea pari a 110% della dotazione iniziale e con riferimento ad ogni anno d'appalto, non potrà avanzare alcuna pretesa per l'eventuale perdita di biancheria piana e confezionata, rotture o deterioramento della stessa che dovranno essere comprese nel prezzo di aggiudicazione, fatta salva la possibilità della ditta, a seguito di contraddittorio con l'Ente, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a dimostrare che l'ammacco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato dall'uso improprio, imputabile al personale che opera nell'Ente. In tale ipotesi, l'entità del risarcimento del capo verrà definita in relazione allo stato di uso e al valore commerciale del capo. In merito, si ribadisce che è fatto divieto al personale dell'Ente di utilizzare i capi al di fuori dei luoghi e delle attività a cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro o di appalto intercorrente con l'Ente; il personale inoltre è tenuto ad operare affinché non sia fatto un uso improprio del capo tale da arrecare danni irreparabili allo stesso. I capi di biancheria piana e confezionata che per normale usura risultassero non più idonei saranno tempestivamente sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore.

ART. 7.8 - PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA DEGLI OSPITI

L'Appaltatore è tenuto a rifondere l'eventuale perdita di biancheria di proprietà degli Ospiti, nonché rotture o deterioramento della stessa.

Art. 7.9 – PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA IMPEGATO PRESSO LE STRUTTURE DI ALTAVITA IRA

La Ditta aggiudicataria dovrà prestare il servizio attraverso personale adeguatamente formato e preparato, garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi previsti dal capitolato. Il numero di personale attualmente impiegato e il relativo inquadramento contrattuale è riportato nell'Allegato 3 del presente Capitolato.

Composizione del personale:

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, all'atto dell'affidamento del servizio, i nominativi degli addetti impiegati nei diversi servizi, con la specificazione dell'inquadramento contrattuale, dell'anzianità di servizio, delle mansioni e della natura del rapporto di lavoro. Entro lo stesso termine la Ditta dovrà fornire la documentazione comprovante il possesso delle qualificazioni professionali richieste relativamente alle mansioni svolte.

Per il personale in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana dovrà essere dimostrato, a carico della Ditta, il possesso dei titoli riconosciuti ed equivalenti a quelli previsti per i cittadini italiani e una buona conoscenza della lingua italiana.

La Ditta appaltatrice dovrà impiegare personale di sicura professionalità ed affidabilità, che deve osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e particolari in vigore presso i Centri Servizi Beato Pellegrino e Giusto Antonio Bolis, il Pensionato Piaggi il C. D. Casa Famiglia Gidoni ed il CD Monte Grande, impegnandosi nel contempo a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) il personale che dia motivo di oggettiva lagnanza.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento.

Rapporti tra Affidataria e personale proprio:

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Il personale dipendente impiegato dalla Ditta presso le tre strutture di AltaVita - IRA, oggetto del presente appalto, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere impiegato in conformità all'idoneità certificata dal medico competente.

Il personale dovrà essere dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale (tra i quali guanti in vinile e/o nitrile) con particolare riferimento anche alla gestione dell'emergenza COVID-19, con costi a carico della Ditta di appartenenza.

La Ditta è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà di AltaVita - IRA, degli eventuali danni derivanti ad AltaVita - IRA ed ai terzi a seguito dei fatti e omissioni compiuti dal proprio personale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, AltaVita - IRA può procedere alla risoluzione del contratto.

Obblighi del personale.

Il personale, del cui operato risponde ad ogni effetto l'Impresa appaltatrice, deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, e deve mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all'ambiente, rispettoso nei confronti degli utenti e familiari, collaborativo con tutte le figure professionali impegnate nell'attività dei vari servizi.

Al personale dipendente della ditta aggiudicataria si estende il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 nonché dal “Codice di comportamento Aziendale” dell’Ente approvato con deliberazione n. 3 del 12.01.2016 e ss.mm.ii.. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave. Il Codice di comportamento Aziendale è pubblicato nel sito dell’Ente www.altavita.org.

CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Anche in caso di scioperi coinvolgenti il personale di cui si avvale la Ditta appaltatrice, la stessa dovrà comunque garantire le prestazioni infermieristiche e assistenziali essenziali, nella considerazione che si tratta di un servizio di pubblica utilità, rivolto alla particolare utenza di anziani bisognosi di assistenza continua.

Norma di riferimento: Legge 12.06.90, n. 146: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", art. 2.

Art. 8 – OBBLIGO VACCINALE

AltaVita - IRA è una struttura sociosanitaria destinataria dell’obbligo vaccinale per i lavoratori in essa impiegati, previsto dal D.L. 44 del 01/04/2021 e ss.mm.ii. Il medesimo decreto prevede che:

- detto obbligo vaccinale si applichi altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa all’interno delle strutture sociosanitarie;
- i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale

Art. 9 – SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

l’Impresa dovrà effettuare, mediante proprio personale qualificato, sopralluogo per tutti gli accertamenti che riterrà necessari al fine della valutazione e identificazione dei luoghi oggetto del servizio da effettuare, anche al fine della individuazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.

Per tale attività si rinvia all’art n. 10 del Disciplinare di gara.

Art. 10 – LAVAGGIO TENDAGGI VARIE SEDI

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al lavaggio semestrale dei tendaggi in tessuto presenti presso i vari Centri Servizio e la Sede amministrativa di AltaVita-I.R.A. secondo un programma che sarà comunicato alla ditta. Lo smontaggio dei tendaggi e il loro riposizionamento in loco sarà effettuato a cura del personale di AltaVita-I.R.A..

I tendaggi puliti saranno consegnati in maneggevoli pacchi, funzionali all’uso, ricoperti da involucri trasparente, che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. Essi dovranno essere riconsegnati entro 72 ore dal ritiro; eventuali necessità di rammendo sono a carico dell’aggiudicatario.

I tendaggi presenti presso i vari stabili sono in numero di circa 2500 per un peso complessivo di kg. 5.000 circa, la ditta nell’offerta economica dovrà indicare il prezzo offerto al Kg.

Art. 11 - PIANO DI SICUREZZA E DUVRI

In osservanza al D.Lgs 9.04.2008, n. 81, la Ditta Appaltratrice dovrà trasmettere ad AltaVita-I.R.A. le informazioni in merito:

- rischi introdotti all'interno di AltaVita-I.R.A. dalle attrezzature e mezzi di trasporto utilizzati;
- misure di prevenzione e protezione adottate per i propri lavoratori.

AltaVita-I.R.A. a sua volta provvederà a fornire informazioni, di propria competenza, in materia di sicurezza dei lavoratori, al fine di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

A tale riguardo, le parti contraenti si obbligano a cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare, se del caso, gli interventi necessari per l'eliminazione o per il contenimento al livello minimo, dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori dipendenti dell'Istituto e dell'Appaltatore compresenti sul luogo di lavoro.

Costituisce parte integrante del contratto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Lo schema del DUVRI-PROGRAMMA viene allegato al presente Capitolato.

Art. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria procederà mensilmente all'emissione delle fatture, distinte per tipologia di servizio e per struttura, sulla base di una apposita dichiarazione mensile fornita da AltaVita-I.R.A. attestante il numero di posti letto occupati nel mese precedente, distinti per struttura e tipologia e il numero di giornate di effettiva presenza in servizio del personale dipendente tenuto ad indossare la divisa di servizio, e comunque secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A., Piazzale Mazzini 14 – 35137 Padova – C.F. e P.IVA 00558060281.

Effettuati i relativi riscontri, l'Ufficio Acquisti Contabilità e Bilancio di AltaVita-I.R.A. provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul conto corrente indicato dall'aggiudicatario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora dovessero essere riscontrati errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura.

AltaVita-I.R.A. non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissione di ordinativi di pagamento a favore di altri soggetti diversi dall'appaltatore, salve le norme vigenti in materia di cessione del credito.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., in merito all'appalto in oggetto, la ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopraccitata.

Art. 13 - QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO – SERVIZI DI EMERGENZA

I servizi appaltati si considerano di pubblica utilità – ad ogni conseguente effetto – e per nessuna ragione potranno essere soppressi o eseguiti parzialmente.

Verificandosi scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.

Art. 14-ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di ritardi nello svolgimento del servizio (non dovuto a cause di forza maggiore che dovrà, in ogni caso, essere necessariamente motivata e documentata) e previa formale diffida da trasmettersi all'appaltatore a mezzo fax, AltaVita-I.R.A. avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio – nel modo ritenuto più opportuno – i servizi ritenuti necessari per garantire il normale funzionamento delle strutture, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni; in tal caso verrà, inoltre, applicata una penalità di € 1.000,00 (mille/00) per ogni 24 ore – o frazione – di ritardo nell'espletamento del servizio, previa formale contestazione a mezzo raccomandata a.r.

all'appaltatore (eventualmente preceduta da Pec), assegnando allo stesso un termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle proprie giustificazioni.

Art. 15 - PENALITA'

Oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, nel caso di omessa o non corretta esecuzione – anche parziale – dei servizi appaltati, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, AltaVita-I.R.A. si riserva di applicare a carico dell'appaltatore una penale variabile da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata, fatto salvo l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni a persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate.

Si riportano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune infrazioni che danno luogo a penalità:

- penale di € 200,00 per mancata restituzione, nei termini convenuti, da 3 a 5 capi personali degli ospiti, elevata a € 400,00 da 6 a 10 capi e € 800,00 oltre i 10 capi;
- penale di € 200,00 nell'ipotesi di un dipendente risulti sprovvisto di divisa all'atto dell'assunzione del servizio per mancata consegna, elevata a € 400,00 da 2 a 5 dipendenti e € 800,00 per oltre 5 dipendenti;
- penale di € 800,00 nell'ipotesi in cui la giacenza media giornaliera a magazzino, nell'arco di un mese, dei capi di biancheria piana e tovagliato sia inferiore di un 10% rispetto alla dotazione stabilita ed offerta in sede di gara per Centro Servizio;
- penale di € 1.000,00 nell'ipotesi sia riscontrata la non rispondenza di un articolo fornito rispetto la campionatura depositata in sede di gara.

In caso di recidiva in un trimestre, l'entità della penale è raddoppiata.

AltaVita-I.R.A. si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione dei capi che, a seguito di collaudo e/o delle analisi, dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e di confezione previste dal presente capitolato o dichiarate in offerta se migliorative. La Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a propria cura e spese. Se, trascorsi 30 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta, l'aggiudicataria non avrà provveduto alle sostituzioni dei capi rifiutati, AltaVita-I.R.A. potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo. Nel caso AltaVita-I.R.A. decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo la penalità stabilita in € 1.000 (mille/00) fatta salva la facoltà di AltaVita-I.R.A. di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata a.r. (eventualmente preceduta da pec), assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, AltaVita-I.R.A. adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r..

L'applicazione delle penalità sarà indipendente dai diritti spettanti ad AltaVita-I.R.A. per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Per l'applicazione delle penali irrogate all'appaltatore ai sensi del presente capitolato, AltaVita-I.R.A. si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'appaltatore in relazione a fatture emesse o da emettere e, nel caso di insufficienza di tale importo, AltaVita-I.R.A. avrà il diritto di rivalersi sulla cauzione.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco di un trimestre, AltaVita-I.R.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti da AltaVita-I.R.A. e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, AltaVita-I.R.A. si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito

dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.

Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterate o gravi violazioni, o inadempienze contrattuali, formalmente contestate, AltaVita-I.R.A. potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e di penale, senza che per ciò occorra citazione in giudizio, pronuncia di Giudice od altra formalità, convenendosi sufficienti il preavviso di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC.

AltaVita-I.R.A. potrà procedere ipso iure ex art 1456 C.C. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienza nella conduzione del servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) nel caso in cui siano state applicate tre penalità di cui al precedente art. 15 nell'arco di un trimestre;
- b) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell'appaltatore;
- c) mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- e) cessione ad altri, in tutto o in parte – direttamente o indirettamente – di obblighi e diritti contrattuali;
- f) in caso di altre gravi negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- g) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'appaltatore sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- h) in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva di AltaVita-I.R.A.;
- j) per ogni inadempienza, infrazione o fatti ivi contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C.;
- k) su decisione della stazione appaltante per motivi di pubblico interesse.

Nel caso di recesso del contratto, per qualsiasi causa, da parte dell'appaltatore saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti da AltaVita-I.R.A. sino all'affidamento del servizio ad altra Ditta.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate da AltaVita-I.R.A. all'appaltatore mediante raccomandata a.r. ovvero mezzo PEC.

Nulla sarà dovuto all'appaltatore nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

Tutti gli atti e i provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nelle competenze del Direttore Segretario Generale di AltaVita-I.R.A. o di altro funzionario di AltaVita-I.R.A. dallo stesso delegato.

Art. 17– DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale provvisorio viene fissato in € **365.193,30** (Euro trecentosessantunmilacentonovantatre/30).

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere costituito entro i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta e l'attestazione, a dimostrazione dell'effettuazione dello stesso, dovrà

essere allegata all'offerta. Tale cauzione dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e garantirà l'adempimento dell'offerta in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie dell'appalto entro 30 giorni dall'esperimento della gara, mentre l'Amministrazione di AltaVita - IRA tratterà il deposito della ditta aggiudicataria, in attesa del versamento della cauzione definitiva.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali verrà richiesto alla Ditta aggiudicataria un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'ammontare netto presunto dell'appalto, risultato dall'esperimento della gara.

La cauzione definitiva garantirà l'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle spese che AltaVita - IRA dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi compreso il maggior costo che AltaVita - IRA dovesse sostenere per garantire la prosecuzione del servizio aggiudicato, in caso di incapacità dell'Affidataria o di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta.

Resta salvo per AltaVita - IRA l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui AltaVita - IRA dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Sia il deposito provvisorio che quello definitivo potranno essere ridotti del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati ai sensi delle vigenti normative europee, la certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve dimostrare, con la documentazione amministrativa, il possesso del requisito.

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, potranno essere costituite nelle modalità di cui agli artt. 93e 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Qualora i depositi siano costituiti mediante fidejussione bancaria o assicurativa, la scadenza delle medesime dovrà essere successiva, rispettivamente di centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta - in caso di cauzione provvisoria - e di sessantasei mesi qualora si tratti della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e restituita alla ditta non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito ed ogni altra eventuale pendenza.

Art. 18 - CONTROVERSIE

La verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali è di competenza della Direzione di AltaVita-I.R.A., sulla base di relazioni dei responsabili delle strutture e del guardaroba.

Tutte le controversie che insorgessero tra le parti, con riguardo all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto d'appalto e dei suoi atti conseguenti sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, stabilendo sin d'ora la competenza del Tribunale di Padova.

In ogni caso durante le more del giudizio, qualora AltaVita-I.R.A. decida di continuare ad avvalersi della ditta aggiudicataria, l'appaltatore non può interrompere le prestazioni contrattuali.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Per ragioni di sicurezza e per garantire appieno gli obblighi di rintracciabilità del percorso di pulizia e disinfezione dei capi è consentito il subappalto solo per il servizio di trasporto della biancheria sporca e pulita.

Art. 20- INVENTARIO PERIODICO E REINTEGRO DOTAZIONE

Ogni sei mesi o in tempi più ravvicinati se si dovessero ravvisare carenze nella dotazione iniziale, la ditta dovrà provvedere di concerto con AltaVita - I.R.A. e senza oneri, all'inventario della

biancheria e delle divise in dotazione, verificando il carico in essere in contraddittorio. Eventuali carenze di capi non potranno essere addebitate a AltaVita - I.R.A..

Art. 21 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE PER LA DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice farà in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale AltaVita-I.R.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni, i disservizi e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso la ditta si impegna a designare, con oneri a suo totale carico, un responsabile dell'esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto ad AltaVita-I.R.A. all'atto della firma del presente contratto.

Il responsabile dell'esecuzione individuato dalla Ditta Appaltatrice provvederà a vigilare affinché il servizio corrisponda a quanto stabilito dal contratto.

Il responsabile dell'esecuzione nominato provvederà, per conto della ditta aggiudicataria, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente di AltaVita-I.R.A..

ART. 22 - RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione dei servizi sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salva AltaVita - IRA da qualsiasi responsabilità.

L'Aggiudicataria assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati alle persone e alle cose tanto della Committente che di terzi. La polizza assicurativa relativa dovrà essere esibita e consegnata in copia conforme alla Committente per la stipula del contratto. E' richiesta una copertura assicurativa RCT/RCO contro i danni derivanti dall'attività esercitata dalla Ditta Aggiudicataria con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore a € 5.000.000,00 per danni a cose, per tutto il periodo contrattuale.

L'assicurazione deve valere fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese, di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite:

- verso terzi (R.C.T.): di € 5.000.000,00 per ogni persona e di € 5.000.000,00 per danni a cose (anche se appartenenti a più persone);
- verso prestatori di lavoro (R.C.O.) di € 5.000.000,00 per ogni persona.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni della responsabilità della Ditta, né nei confronti di AltaVita - IRA, né nei confronti dei danneggiati.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, mediante atto pubblico notarile, e della sua registrazione.

Art. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla procedura di affidamento del servizio saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ovvero all'esecuzione del contratto. Titolare del trattamento è AltaVita -Istituzioni Riunite di Assistenza- I.R.A. con sede a Padova, in P.le Mazzini 14.

Si fa rinvio al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

ART. 25 - SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Ditta appaltatrice e il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei servizi, nonché i fatti e notizie riguardanti direttamente gli utenti.

E' fatto obbligo alla Ditta e al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del Dlgs. 196/2003. Violazioni di tali obblighi costituiscono infrazione grave agli effetti contrattuali.

Ai servizi oggetto dell'appalto si applicano i regolamenti sulla tutela della riservatezza in vigore ad AltaVita - IRA.

Art. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

AltaVita-IRA si impegna, ex art. 3, co. 1, L. n. 136/2010, ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti ritenuti idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria. In ciascun strumento di pagamento verrà indicato il codice CIG. Resta, in ogni caso, a carico della Ditta Appaltatrice, ex art. 3, co. 7. L. n. 136/2010, la comunicazione del/i conto/i corrente/i utilizzati per ogni ulteriore appalto con AltaVita-IRA, da effettuarsi singolarmente per ciascuna commessa, nel rispetto delle disposizioni di legge citate.

Art. 27 CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta Appaltatrice dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente appaltante con DC n 43/2019 e ss.mm.ii. reperibile sul sito dell'Ente www.altavita.org e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 28 - ELEZIONE DOMICILIO

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, AltaVita-I.R.A. elegge domicilio presso la propria sede legale – Piazzale Mazzini 14 – 35137 Padova; l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, attinenti il servizio appaltato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e del codice civile.

IL R.U.P.
SEGRETARIO DIRETTORE GEN.LE
(dott.ssa Sandra Nicoletto)

